



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 non si applicano al presente procedimento, in quanto già in corso alla data di entrata in vigore delle citate modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti a una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;



VISTO il decreto del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) n. 55/02/2003 del 24/12/2003 con cui la società Enel Produzione SpA (di seguito Enel) è stata autorizzata alla conversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (RM) mediante la costruzione di tre sezioni da 1980 MWE totali e delle relative opere connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali;

CONSIDERATO che in base al progetto autorizzato nel 2003, durante le attività di riconversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord, l'Enel è stata autorizzata a posizionare un impianto provvisorio UNIDRO (in sostituzione del vecchio ITAO), nell'area parco nafta per garantire la continuità di trattamento e recupero per usi industriali interni delle acque inquinate da oli fino alla realizzazione del nuovo impianto ITAO;

CONSIDERATO che l'Enel ha ritenuto opportuno migliorare le performance di trattamento e recupero dell'acqua per riutilizzi interni all'impianto attraverso lo spostamento dell'impianto UNIDRO ed il suo inserimento in parallelo all'ITAO;

PRESO ATTO che con nota n. Enel-PRO-19/07/2012-0035168 (prot. MiSE n. 15948 del 3.08.2012) l'Enel ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) istanza ex lege n.55/2002 di autorizzazione a due modifiche tecnico/gestionali inerenti al progetto di "Spostamento e reimpiego, in parallelo all'esistente ITAO, dell'impianto di trattamento acque oleose denominato UNIDRO" e al progetto di "Introduzione modalità alternativa di approvvigionamento del calcare necessario all'impianto di desolfurazione dei fumi";

CONSIDERATO, in particolare, che l'istanza relativa all'impianto ITAO/UNIDRO prevede la modifica del progetto del 2003 con la nuova collocazione dell'UNIDRO (previsto originariamente solo per la fase di cantiere) e il suo utilizzo in parallelo al nuovo impianto ITAO senza variazioni strutturali delle caratteristiche e del funzionamento tali da produrre effetti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO che con la medesima istanza prot. n. 35168 del 19/07/2012 l'Enel ha avviato contestualmente presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) il procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (ex art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.); tale istanza è stata successivamente integrata con nota prot. n. 38065 del 27/09/2013;

CONSIDERATO che con successiva nota prot. n. 42552 del 12/09/2012 l'Enel ha trasmesso gli elaborati progettuali a tutte le Amministrazioni interessate al procedimento;

CONSIDERATO che a seguito dell'istanza, con nota prot. n. 23014 del 26/11/2012, il MiSE ha avviato il procedimento per l'aggiornamento dell'autorizzazione del 2003 mediante i due progetti sopra citati, rimanendo in attesa delle determinazioni del MATTM per la convocazione della riunione della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 23014 del 26/11/2012 il MiSE ha invitato le



Amministrazioni interessate a rappresentare tempestivamente la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altri Enti non coinvolti, ai fini della loro convocazione nell'ambito della conferenza di servizi, nonché a comunicare l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ottenere ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO che l'Enel, con nota prot. n. 38065 del 27/09/2013, ha chiesto al MATTM di dare seguito alla procedura di verifica ambientale esclusivamente per il progetto di reimpiego dell'impianto UNIDRO;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-2014-35461 del 30/10/2014 il MATTM ha comunicato l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto riguardante la nuova collocazione dell'impianto UNIDRO e il suo reimpiego in parallelo all'ITAO, nel rispetto di alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. DVA-2014-35461 del 30/10/2014 il MATTM ha trasmesso anche la Determinazione della Regione Lazio N. G14083 del 3/10/2014 riguardante l'esclusione dal procedimento di V.I.A. del progetto dell'impianto ITAO/UNIDRO, nel rispetto di alcune prescrizioni;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 48355 del 27/11/2014 l'Enel ha chiesto al MiSE la prosecuzione della procedura ex lege 55/2002 per il solo progetto ITAO/UNIDRO, facendo presente che erano in corso approfondimenti sul progetto di approvvigionamento del calcare (per il quale tra l'altro non era proseguita la valutazione ambientale) allo scopo di individuare una soluzione alternativa; con successiva nota prot. n. 11741 del 27/04/2016 l'Enel ha espressamente rinunciato al progetto relativo all'approvvigionamento di calcare;

PRESO ATTO che questa Amministrazione, tenuto conto delle acquisite determinazioni del Dicastero dell'Ambiente, con nota prot. n. 1931 del 30/01/2015, ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 20 febbraio 2015;

VISTA la nota prot. n. 3669 del 20/02/2015 con la quale il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 20 febbraio 2015 e ha convocato una seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 17 marzo 2015;

VISTA la nota prot. n. 5856 del 18/03/2015 con cui il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 17 marzo 2015;

CONSIDERATO che il MiSE, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti e delle posizioni favorevoli raccolte ha concluso positivamente i lavori della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 5856 del 18/03/2015 il MiSE ha anche proposto alla Regione Lazio l'adozione dell'Intesa, nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione, da esprimere a mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale;



CONSIDERATO che tra il MiSE e la Regione Lazio è intercorso un notevole scambio di corrispondenza con cui sono state fornite all'Ente regionale ulteriori copie della documentazione progettuale per consentire le determinazioni sull'Intesa (nota prot. n. 229602 GR/03/54 del 27/04/2015 della Regione Lazio; nota MiSE n. 9475 del 30/04/2015; note prot. n. 273063 GR/03/54 del 19/05/2015 e n. 398974 GR/03/54 del 22/07/2015 della Regione Lazio);

CONSIDERATO che con ulteriori note prot. n. 9475 del 30/04/2015, n. 333449 del 15/12/2015, n. 23190 del 2/09/2016 e n. 1524 del 23/01/2017 il MiSE ha sollecitato l'Ente regionale all'emanazione dell'Intesa;

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 148 del 4/04/2017 (trasmessa con e-mail pec n. 186397 del 10/04/2017) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTI i seguenti pareri acquisiti agli atti delle conferenze di servizi del 20 febbraio 2015 e del 17 marzo 2015:

- nota prot. n. 11891 del 28/02/2013 con cui l'Azienda USL Roma F ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 6043 del 27/02/2014 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. DVA-2015-3355 del 6/02/2015 con cui il MATTM ha ribadito la posizione già espressa con provvedimento di esclusione VIA prot. n. DVA-2014-0035461 del 30 ottobre 2014;
- nota prot. n. 1913 del 19/02/2015 con cui la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 02.04.144127 del 19/02/2015 con cui la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha espresso parere favorevole per i soli fini marittimi e di sicurezza della navigazione;
- nota n. 11626 del 19/02/2015 con cui il Comune di Civitavecchia ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nulla osta dell'Autorità portuale espresso nella riunione del 20 febbraio 2015;
- Parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità espresso nella riunione della conferenza di servizi del 17 marzo 2015 nel rispetto di alcune raccomandazioni;
- Parere favorevole del Ministero della Salute espresso con e-mail nella riunione della conferenza di servizi del 17 marzo 2015 con il quale concorda con la posizione dell'ISS;

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso del procedimento è stato precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato l'aggiornamento del quadro progettuale del 2003, fermi restando gli adempimenti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 241/1990 (nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127), si considera acquisito l'assenso delle



Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dall'Enel è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 per la modifica della configurazione dell'impianto trattamento acque oleose autorizzato nel 2003, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi e oggetto di valutazione da parte del Dicastero dell'Ambiente, fermi restando gli eventuali adempimenti in materia di aggiornamento dell'A.I.A.;

VISTA la nota prot. n. 25114 del 26/07/2017 con cui l'Enel ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante la Ricollocazione e reimpiego dell'impianto UNIDRO per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 27/07/2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'Intesa della Regione Lazio;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi della legge n. 55/2002 è autorizzata la modifica progettuale della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (Roma) consistente nella nuova collocazione dell'impianto UNIDRO e nel suo reimpiego in parallelo all'esistente ITAO, in conformità all'istanza presentata dall'Enel con prot. n. 35168 del 19/07/2012 e successiva nota prot. n. 48355 del 27/01/2014 e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2

Il quadro progettuale della centrale di Torrevaldaliga Nord è aggiornato in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle



determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche, l'Enel Produzione Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

La società Enel Produzione Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell'ambito della conferenza di servizi, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.

Entro tre mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento la Società Enel Produzione Spa è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della salute, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Civitavecchia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma un rapporto concernente la modifica autorizzata e il grado d'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 3

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, lì **28.07.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/04/2017)

- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per le valutazioni ambientali del M.A.T.T.M. - nota n. 35461 del 30/11/2014 (Allegato n° 4 del resoconto verbale della riunione del 20 febbraio 2015):

- [...] 1. dovrà essere installato un misuratore di portata sulla mandata pompe rilancio UNIDRO, con lettura localizzata della quantità di acqua inviata al trattamento, in parallelo a quella recapitata all'impianto ITAO esistente. I dati monitorati in continuo dovranno essere disponibili presso i terminali di controllo del reparto impianto trattamento acque reflue (ITAR) e presso la sala controllo della CTE di Torrevaldaliga Nord;
2. dovrà essere installato un ulteriore oleometro per il monitoraggio in continuo del contenuto di oli residui dopo il trattamento dedicato alla linea di trattamento UNIDRO;
3. per quanto non in contrasto o diversamente stabilito dalle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Regione Lazio con Determina n. G14083 del 3.10.2014 di seguito riportate:
- ❖ 3.1. il progetto sia realizzato secondo quanto previsto negli elaborati consegnati allo scrivente Ufficio VIA;
 - ❖ 3.2. dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli effetti;
 - ❖ 3.3. dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - ❖ 3.4. eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'impianto in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto, dovranno seguire l'iter procedimentale di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall'allegato IV, punto 8, lettera t) del citato decreto.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui a questo provvedimento si provvederà come segue:

- l'ARPA Lazio provvederà relativamente a quanto indicato al punto 1 e 2;
- la Regione Lazio provvederà relativamente a quanto indicato ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. [...].

- Prescrizioni formulate dal Comune di Civitavecchia (Roma) – (allegato n° 7 al resoconto verbale della riunione del 20 febbraio 2014):

[...] In fase di esecuzione del progetto di cui trattasi dovrà essere comunicato al Comune di Civitavecchia, il crono-programma degli interventi che si andranno ad eseguire con particolare riguardo ai giorni interessati dalle operazioni di scavo.

- Dovranno essere trasmessi copia dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti e gestiti in cantiere, per quantità e qualità, con identificazione areale del luogo ove prodotti e/o temporaneamente depositati, nonché copia dei relativi formulari di avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Per le terre e rocce da scavo, anche in virtù di una loro eventuale riutilizzo, dovranno essere altresì trasmesse le certificazioni di avvenuta identificazione ai sensi delle disposizioni previste



dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

- E' fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri e/o atti di assenso e/o nulla osta presupposti [...].

- Raccomandazioni formulate dall'Istituto Superiore di Sanità nel corso della riunione del 17 marzo 2015:

Con riferimento al Rapporto Cesi trasmesso dall'Enel e, in particolare, alla parte relativa allo scarico idrico, si richiama, nel caso di effettivo scarico del refluo, l'applicazione delle norme del Dlgs. n. 152/2006 e, in particolare, le caratterizzazioni chimiche e chimico-fisiche delle acque trattate da effettuarsi prima dello scarico medesimo.

Inoltre, nel caso in cui sia previsto il riutilizzo delle acque trattate, si richiama la definizione di acqua industriale dettata dal Decreto Ministeriale n. 185/2003, con particolare riferimento agli usi consentiti per tali acque e alle relative prescrizioni operative.

Infine, nel caso di utilizzo di un sistema aperto, e in particolare nel caso di fenomeni di nebulizzazione, si fa presente che potrebbe verificarsi una contaminazione di natura microbiologica, con particolare riferimento all'uso di carboni attivi. Pertanto, si auspica attenzione a tale aspetto, tenuto conto che il refluo trattato con tali modalità potrebbe trovarsi contaminato anche dal punto di vista microbiologico e potrebbe, pertanto, risultare utile l'implementazione di un sistema di disinfezione a valle della disoleazione.